SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 233**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Reggio Calabria

Università di Bologna

Università di Milano

Università di Verona

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1993.

Revisione dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, nonché dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Visto il decreto interministeriale (Trasporti-Tesoro-Finanze) in data 9 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 - serie generale - del 17 gennaio 1992), registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991, registro n. 13, foglio n. 361 Bilancio Trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione ed Aviazione civile, con il quale è stato elevato da ultimo l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.780 a L. 3.970 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.680 a L. 1.765 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto dal decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni resta fissato in L. 5.000 come già previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle finanze ad interim
AMATO

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1993
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 244

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse.

— La legge n. 324/1976 «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1986.

— La legge n. 25/1985 «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985.

— La legge n. 316/1991 - Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1991.

— Il decreto interministeriale 9 dicembre 1991 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1992.

— L'art. 8 della legge n. 324/1976, stabilisce che la revisione deve tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

— La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si è espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 3 dicembre 1992.

— L'art. 2 della legge n. 13/1992, stabilisce quali atti debbano essere emanati con la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 324/1976, fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce le modalità di pagamento.

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 della legge n. 324/1976, fissa i diritti per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili la sosta o il ricovero, rinviando per le modalità di pagamento, al disposto dell'art. 2.

Nota all'art. 3:

— L'art. 5 della legge n. 324/1976, come modificato dalla legge n. 316/1991, fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e interni e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.

93A5496

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1993.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993, concernente determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con diciassette protocolli allegati e con atto finale che contiene trentatre dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, il cui art. 198-A istituisce un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, denominato «Comitato delle regioni», assegnando all'Italia ventiquattro membri ed un uguale numero di supplenti;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1993, recante determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche agli articoli 2 e 4 del citato decreto in data 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Uno dei posti assegnati alle province in base all'art. 1, comma 1, spetta di diritto alla provincia autonoma di Bolzano».

Art. 2.

1. L'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 è sostituito dal seguente:

«1. Quanto alle regioni a statuto speciale fungono da membri supplenti assessori delegati dai presidenti delle giunte regionali interessate. Per la regione Trentino-Alto Adige il membro effettivo e il membro supplente sono il presidente della regione stessa e il presidente della provincia autonoma di Trento, che partecipano alle sedute del comitato delle regioni, con i poteri di membro effettivo, a turno annuale alternato».

2. All'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 è aggiunto il seguente periodo:

«Quanto alla provincia autonoma di Bolzano è membro supplente il vice presidente appartenente al gruppo linguistico italiano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5497

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 luglio 1993, n. 392.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, adottato con decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI TRASPORTI, DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, con il quale è stato adottato il «Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione»;

Considerati gli esiti dell'apposita conferenza di servizi svoltasi in data 26 maggio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 18258/ARS/DI/VDA del 24 luglio 1992;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1992, che al punto 5 dispone l'integrazione del Comitato nazionale di cui al decreto 21 giugno 1991 con tre rappresentanti dell'Un.A.Tras.;

Tenuto conto dell'esito degli incontri tra il Governo e i rappresentanti dell'Un.A.Tras. in ordine alle richieste avanzate da quest'ultima nella vertenza dell'autotrasporto;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 2, comma 1, punto 11), dopo le parole «rifiuti speciali» sono aggiunte le parole «e/o»;

b) all'art. 2, comma 1, dopo il punto 15) è aggiunto il seguente punto: «16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133»;

c) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera *p)* è aggiunta la seguente lettera: «*q)* da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo»;

d) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

«*3*. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti.»;

e) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«*3*. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti.»;

f) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«*2*. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti.»;

g) all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziché all'art. 22;

h) all'art. 8, comma 1, lettera *d)*, il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziché all'art. 22;

i) all'art. 9, comma 1, dopo la parola «componenti» è aggiunta la parola «nominati»;

l) all'art. 10, comma 1, lettera *e)*, il riferimento si intende fatto all'art. 22 anziché all'art. 23;

m) l'art. 23, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed esercenti le attività di cui all'art. 2 alla data di effettiva operatività dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalità di cui ai successivi commi.»;

n) all'art. 23, comma 2, lettera *d)*, il riferimento si intende fatto all'art. 10, comma 3, anziché all'art. 10, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 71

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) così recita:

«Art. 10. — 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e di diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Il D.P.R. n. 915/1982, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi». L'art. 5 di detto decreto così recita:

«Art. 5 *(Comitato interministeriale)*. — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992 reca: «Criteri unitari diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli del D.M. n. 324/1991, modificati dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 2 *(Attività di smaltimento dei rifiuti)*. — 1. Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, per le quali è prescritta l'iscrizione all'Albo:

1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e servizi affini e complementari per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi;

4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi,

5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;

6) la preselezione di rifiuti solidi urbani; la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost-derivato da rifiuti;

7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani,

8) l'esercizio di discarica di prima categoria;

9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossoci e nocivi;

10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;

11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;

12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi,

13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A;

14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B;

15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria,

16) *il trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.*

2 Le imprese che esercitano attività di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi.

3. Le imprese che esercitano esclusivamente attività di stoccaggio provvisorio, all'interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989.

4. Le imprese che esercitano attività connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attività stessa».

«Art 3 *(Comitato nazionale).* — 1 Il comitato nazionale è composto

a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, dell'interno;

d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome:

e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico-giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall'art 15 della legge 29 ottobre 1987, n 441;

f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità,

g) da un rappresentante dell'ANCI.

h) da un rappresentante dell'UPI;

i) da un rappresentante della Confindustria;

l) da un rappresentante della Confapi;

m) da un rappresentante della Confetra,

n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

q) *da tre rappresentanti dell'Un.A Tras e da un rappresentante del movimento cooperativo.*

2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.

3. *Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti».*

«Art. 4 *(Sezioni regionali)* — 1 Ogni sezione regionale è composta:

a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente;

c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dal presidente della provincia;

d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta;

e) da tre esperti designati dal comitato nazionale;

f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate

2 Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

3. *Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti».*

«Art. 5 *(Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano).* — 1 Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente,

c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali,

d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.

2. *Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei suoi componenti»*

«Art. 7 (*Attribuzioni del comitato nazionale*) — 1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo;

b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra;

c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13;

d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere *b)*, *c)* e *f)*, nonché dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati;

e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. *21*, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;

f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;

g) fissare i criteri di idoneità professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente;

h) coordinare l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse;

i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente».

«Art. 8 (*Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali*) — 1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13;

b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio;

c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinché si provveda all'annotazione nel registro delle ditte, l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;

d) accertare anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. *21* la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;

e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18;

f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio».

«Art. 9 (*Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo*) — 1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti *nominati*.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente».

«Art. 10 (*Iscrizione all'Albo*) — 1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attività, corredata della seguente documentazione:

a) certificato generale del casellario giudiziale;

b) certificazione dei carichi pendenti;

c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonché del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;

d) certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. *22*.

2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.

3. La domanda di iscrizione deve, altresì, essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attività che intende esercitare o che già esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.

4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di società che risultino già iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.

5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attività che ricadono nella competenza dell'Albo stesso.

6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici».

«Art. 23 (Disposizioni transitorie) — 1. *Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed esercenti le attività di cui all'art. 2 alla data di effettiva operatività dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalità di cui ai successivi commi.*

2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di vigenza per le società;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese;

c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo;

d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma *3*;

e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali.

3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere *e)* ed *f)*».

— Il testo dell'intero art. 11 del D.Lgs. n. 133/1992 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) è il seguente:

«Art. 11 (*Applicazione delle norme di emissione*) — 1. Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato *B* fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle sanzioni contenute negli allegati.

2. L'autorizzazione può prevedere punti di determinazione dei valori limite diversi da quello delle acque, fuoriescano dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano le sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune.

3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non può accettare acque da trattare né effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto».

93G0466

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 ottobre 1992.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa del centenario dell'istituzione del servizio postale a bordo delle navi della Marina militare.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1992, fra l'altro, di un intero postale celebrativo del centenario dell'istituzione del servizio postale a bordo delle navi della Marina militare;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1992, una cartolina postale per l'interno, nel valore di L. 700, celebrativa del centenario dell'istituzione del servizio postale a bordo delle navi della Marina militare.

Detta cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante la cannoniera A. Provana, prima nave militare ad avere effettuato un servizio postale nel 1892, e l'incrociatore G. Garibaldi quale nave rappresentativa della flotta della Marina militare sulle cui navi viene tuttora effettuato servizio postale.

Completano l'impronta le scritte «CENTENARIO ISTITUZIONE DEL SERVIZIO POSTALE A BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE», «CANNONIERA A. PROVANA», «INCROCIATORE G. GARIBALDI», «ITALIA» ed il valore «700».

In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, in alto a sinistra, sono poste, in colore azzurro, la legenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo, bastone tondo, e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate.

In basso a sinistra è riprodotta una vignetta che rappresenta la storia del servizio postale sulle navi della Marina militare attraverso la riproduzione di corrispondenza recante annulli postali effettuati sulle navi: A. Provana nel 1892, Calabria nel 1905, Giulio Cesare nel 1920 e G. Garibaldi nel 1987.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5472

DECRETO 21 giugno 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata nazionale della salute, del valore di L. 750, dedicato alla lotta contro l'infarto.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1993, di francobolli celebrativi della Giornata nazionale della salute;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1887 del 30 marzo 1993;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1993, un francobollo celebrativo della Giornata nazionale della salute, del valore di L. 750, dedicato alla lotta contro l'infarto.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta un corpo a forma di cuneo che inceppa un meccanismo di orologeria mosso da un ingranaggio a forma di cuore.

Completano la vignetta l'emblema del Centro per la lotta contro l'infarto, posto in alto a destra e la scritta «LOTTA CONTRO L'INFARTO», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5473

DECRETO 30 giugno 1993.

Valore e caratteristiche di due francobolli commemorativi di Carlo Goldoni nel 2° centenario della morte, nel valore di L. 500 ciascuno.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Carlo Goldoni, nel 2° centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1884 del 2 marzo 1993;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, due francobolli commemorativi di Carlo Goldoni, nel 2° centenario della morte, nei valori di L. 500 ciascuno.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta di uno dei due francobolli rappresenta la commedia dell'arte ai tempi di Carlo Goldoni attraverso la raffigurazione di tre delle maschere più significative: Colombina in primo piano, Mezzettino a sinistra ed Arlecchino a destra.

Sullo sfondo è rappresentata una scena all'aperto di commedia dell'arte.

La vignetta dell'altro francobollo raffigura Arlecchino che piange la morte di Carlo Goldoni, poggiato sul ritratto del commediografo. Sullo sfondo sono rappresentati alcuni particolari delle Procuratie, della Chiesa della Salute di Venezia e della Chiesa di Nôtre-Dame di Parigi.

Completa i due francobolli la scritta «CARLO GOLDONI 1793-1993», «ITALIA» e «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359

93A5474

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, che disciplina l'intermediazione mobiliare e reca disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1968 e successive modificazioni, con il quale la società Fiduciaria Investimenti finanziari S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto 31 marzo 1993 con il quale il Ministro del tesoro ha provveduto alla nomina di un commissario preposto alla gestione dell'attività della Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a. ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il successivo decreto 16 luglio 1993 con il quale il Ministro del tesoro, in considerazione di gravi irregolarità e di violazioni di legge e amministrative accertate, ha nominato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni dei clienti della predetta socetà fiduciaria;

Considerato che tali irregolarità e violazioni hanno integrato gli estremi di legge per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla FIF S.p.a. con decreto ministeriale 15 febbraio 1968;

Tenuto comunque conto che il tribunale di Roma - sezione fallimenti, con sentenza n. 1138/93 del 13 luglio 1993, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Ritenuto che, a prescindere dai gravi motivi di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e all'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, peraltro notificati alla società FIF S.p.a. dal Ministero del tesoro con lettera 982075 del 16 luglio 1993, che potrebbero suffragare provvedimenti sanzionatori, occorre sottoporre la società Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 233/86 a seguito della dichiarazione di insolvenza;

Decreta:

1. La società Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a., con sede legale in Roma, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 1161/67 è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Giorgio Troi, nato a Cagliari il 24 marzo 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A5499

DECRETO 27 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, che disciplina l'intermediazione mobiliare e reca disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1989, con il quale la società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi delle citate norme;

Vista la delibera n. 6958 del 31 marzo 1993, con la quale la Consob ha sospeso la «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» per un periodo di sessanta giorni dalla Sezione speciale dell'Albo tenuto dalla stessa commissione ai sensi dell'art. 3 legge n. 1/1991, in considerazione di gravi irregolarità gestionali peraltro denunciate dal presidente del collegio sindacale della medesima società fiduciaria, nonché delle conseguenziali violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione mobiliare;

Visto il decreto 1° aprile 1993 con il quale il Ministro del tesoro ha provveduto alla nomina di un commissario preposto alla gestione dell'attività della «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» ai sensi dell'art. 13, comm 6, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Considerato che tali irregolarità e violazioni hanno integrato gli estremi di legge per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» con decreto-interministeriale 27 novembre 1989;

Tenuto comunque conto che il tribunale di Milano - sezione fallimenti, con sentenza n. 866/93 del 29 luglio 1993, depositata in cancelleria il 31 luglio 1993, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Ritenuto che, a prescindere dai gravi motivi, peraltro contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, alla società fiduciaria con telegrammi del 30 marzo 1993 e del 23 aprile 1993, occorre senza indugio sottoporre la medesima società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 233/86 a seguito della dichiarazione di insolvenza;

Decreta:

1. La società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Roma, via Pisanelli n. 2 e sede operativa in Milano, Galleria Unione n. 7, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 3486/87 è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A5500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa A.C.L.I. ristorazione Varese S.r.l.», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa A.C.L.I. ristorazione Varese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa A.C.L.I. ristorazione Varese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, costituita per rogito notaio dott. Alfonso de Gennaro in data 22 agosto 1989, repertorio n. 88144, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianfranco Secchi, via Puccini, 5, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5518

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Arca Ducale - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 25 maggio 1993 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Arca Ducale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Arca Ducale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Francesca Testa in data 10 giugno 1985, repertorio n. 42513, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Caizzone, via S. Maria Fulcorina, 19, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5519

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ACLI Sanit Coop. - Cooperativa di assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «ACLI Sanit Coop - Cooperativa di assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari a responsabilità limitata», con sede in Massa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «ACLI Sanit Coop. - Cooperativa di assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari a responsabilità limitata», con sede in Massa, costituita per rogito notaio dott. Vetere Morichelli, repertorio n. 1545 in data 27 febbraio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Perfetti Pietro, residente in Massa, via Cavour, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5520

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.T. - Cooperativa produzione tomaie - Società cooperativa a r.l.», in Carrara San Giorgio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 21 aprile 1993 con la quale il tribunale di Padova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «C.P.T. - Cooperativa produzione tomaie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara San Giorgio (Padova);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.P.T. - Cooperativa produzione tomaie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara San Giorgio, costituita per rogito notaio dott. Franco Cardarelli in data 1° aprile 1986, rep. n. 8061, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe Zagolin, st. Padova, via della Meccanica, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5521

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Ottoponti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Viadana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1993 con la quale il tribunale di Mantova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Nuova Ottoponti - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Viadana, frazione Casaletto (Mantova).

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Ottoponti - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Viadana, frazione Casaletto (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Dante Arisi in data 24 giugno 1985, rep. n. 4736, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la sig.ra Anna Maria Peschiera, residente in Castellucchio (Mantova), via Accordi, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5522

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio tabacchi della riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Soc. coop. a r.l. - Constabacchi», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 11 maggio 1993 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio tabacchi delle cooperative della riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Società cooperativa a responsabilità limitata - Constabacchi», con sede in Lecce, in liquidazione.

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio tabacchi delle cooperative della riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Società cooperativa a responsabilità limitata - Constabacchi», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio dott. Gaetano Carbone in data 29 luglio 1963, rep. n. 22584, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Frassanito Cinzia, residente in Lecce, via Tasselli, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5523

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», in Corsico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 dicembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani istallatori edili affini a r.l.», con sede in Corsico (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta

La società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», con sede a Milano, costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti in data 31 maggio 1977, rep. n. 2554 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Cattaneo, via L. da Vinci, 7, Busto Arsizio (Varese), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5524

DECRETO 21 settembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontedera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontedera (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Bianca - Soc. coop.va a r.l.» con sede in Pontedera (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Sergio Napolitano in data 2 giugno 1987, repertorio n. 8669, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Lando Franchi, residente in San Giuliano Terme (Pisa), località La Fontina, via Boccaccio, 8 B, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5525

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Geo-Marche - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Geo-Marche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Geo-Marche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Ugo Salvatore in data 11 maggio 1981, repertorio n. 102360, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Alessandrini Giancarlo, residente in Osimo, piazza Giovanni XXIII n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5526

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Marconi a responsabilità limitata», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 25 marzo 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Marconi a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Marconi a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Giuseppe Montanari in data 5 marzo 1976, repertorio n. 16097, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Berselli Mauro, via Argine Reno, 61, Vigarano Mainarda (Ferrara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5527

DECRETO 21 settembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italtecno - S.c. a r.l.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italtecno S.c. a r.l.», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italtecno - S.c. a r.l.», con sede in Forlì, costitutia per rogito notaio dott. Geremia Macherozzi in data 12 luglio 1975, repertorio n. 30544, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giornelli Giancarlo, viale F. Paulucci de Calboli n. 127, Forlì, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5528

DECRETO 21 settembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Industrie laterizi Acquesiana», in Acquapendente, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Industrie laterizi Acquesiana», con sede in Acquapendente (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Industrie laterizi Acquesiana», con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 20 giugno 1977, repertorio n. 17628, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vignolo Stefano, via A. Casella, 12, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5529

DECRETO 21 settembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Albaflight - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 febbraio 1993 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa Albaflight - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido - Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Albaflight - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido - Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pensabene Perez in data 14 gennaio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pizzicannella Luciana, via Lucio Papirio, 6, Roma, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5530

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università di Reggio Calabria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 1989;

Viste, altresì, le modificazioni allo statuto dell'Università di Reggio Calabria approvate con decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 1989;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante disposizioni sul diritto di stabilimento e le libere prestazioni CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni sul riordinamento delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante disposizioni sull'autonomia delle università;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso in merito nell'adunanza del 31 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 24 ottobre 1991

Il rettore. PIETROPAOLO

93A5476

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XII relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lettere;

Vista la tabella XXXIII-*bis* relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in storia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 21 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 92, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunte le seguenti discipline:

storia e civiltà precolombiane dell'America;
lingua e letteratura armena.

All'art. 104, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia indirizzo moderno, è aggiunta la disciplina:

metodologia e didattica della storia.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 luglio 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A5477

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che prevede per l'Università di Milano, fra l'altro, l'istituzione di un nuovo corso di laurea in giurisprudenza quale gemmazione per la istituenda Università statale II, nonché la istituzione di un ulteriore corso di laurea in giurisprudenza per la sede di Como;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università, riguardanti l'ordinamento degli studi del primo corso di laurea in giurisprudenza e la istituzione, come da piano di sviluppo 1991-93, dei due nuovi corsi di laurea in giurisprudenza, di cui uno in Milano e l'altro in Como;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 giugno 1993;

Rilevata la particolare necessità di approvare le modifiche di statuto proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

Art. 1.

Dopo il titolo II e l'intitolazione «facoltà di giurisprudenza» è inserito il seguente nuovo articolo, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 8 — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Dopo l'intitolazione «laurea in giurisprudenza», all'art. 8, che per effetto della modifica di cui sopra diventa art. 9, è soppresso il primo comma.

Nel medesimo articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;

epigrafia giuridica,

elementi di ragioneria e contabilità aziendale;

economia internazionale,

scienza dell'amministrazione;

diritto dell'ambiente;

diritto ecclesiastico comparato.

L'art. 11, che per effetto della modifica di cui sopra diventa art. 12, è così riformulato:

«Gli esami sulle materie biennali saranno sostenuti alla fine del biennio, salvo che la facoltà deliberi di frazionare l'esame in due annualità»

Art. 3.

Dopo l'art. 11, divenuto, per effetto della modifica disposta all'art. 1 del presente decreto, art. 12, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, concernenti la istituzione dei due nuovi corsi di laurea in giurisprudenza, di cui uno in Milano e uno in Como.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
(secondo corso)

Art. 13. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano;
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano,
5) storia del diritto italiano (biennale),
6) economia politica;
7) scienze delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;
10) diritto romano (biennale),
11) diritto civile (biennale),
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Insegnamenti complementari:

1) statistica;
2) medicina legale e delle assicurazioni;
3) diritto canonico;
4) diritto privato comparato;
5) diritto industriale;
6) diritto svizzero;
7) diritto comune;
8) esegesi delle fonti del diritto italiano;
9) esegesi delle fonti del diritto romano;
10) istituzioni di diritto penale;
11) storia delle dottrine politiche,
12) sociologia;
13) organizzazione internazionale;
14) diritto internazionale privato e processuale;
15) diritto fallimentare;
16) diritto tributario;
17) papirologia giuridica,
18) diritto greco;
19) criminologia;
20) politica economica;
21) teoria generale del diritto;
22) diritto pubblico comparato;
23) sociologia del diritto,
24) istituzioni di diritto processuale;
25) diritto agrario;
26) diritto delle assicurazioni;
27) diritto delle banche e della borsa;
28) diritto regionale;
29) diritto processuale penale comparato;
30) diritto delle comunità europee;
31) diritto pubblico generale;
32) diritto della navigazione;
33) storia delle codificazioni moderne;
34) diritto di famiglia;
35) diritto processuale comparato;
36) diritto dell'esecuzione civile;
37) diritto penale commerciale;
38) diritto valutario;
39) diritto dell'economia;
40) diritto dei titoli di credito;
41) storia dei diritti antichi;
42) diritto pubblico romano;
43) logica giuridica:
44) semiotica giuridica;
45) giustizia costituzionale;
46) diritto parlamentare:
47) dottrina dello Stato;
48) diritto processuale amministrativo,
49) diritto urbanistico;
50) storia del diritto canonico;
51) diritto penale militare;
52) diritto della previdenza sociale;
53) diritto sindacale;
54) contabilità di Stato:
55) economia e politica del lavoro;
56) economia e politica industriale;
57) economia e politica monetaria;
58) diritto penitenziario:
59) informatica giuridica:
60) ordinamento giudiziario;
61) diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
62) epigrafia giuridica;
63) elementi di ragioneria e contabilità aziendale;
64) economia internazionale;
65) scienza dell'amministrazione;
66) diritto dell'ambiente;
67) diritto ecclesiastico comparato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 14. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema precedentemente approvato dal professore della materia.

La facoltà potrà deliberare che alla discussione della tesi si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, parimenti approvato dal professore della materia.

La dissertazione in quadruplice copia e l'eventuale sottotesi in triplice copia debbono essere depositate in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea.

Art. 15. — Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto romano, di diritto amministrativo, se non hanno superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano e di diritto costituzionale.

Art. 16. — Gli esami sulle materie biennali saranno sostenuti alla fine del biennio, salvo che la facoltà deliberi di frazionare l'esame in due annualità.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
(con sede in Como)

Art. 17. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali.

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano:
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano;

5) storia del diritto italiano (biennale);
6) economia politica;
7) scienze delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;
10) diritto romano (biennale);
11) diritto civile (biennale);
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Insegnamenti complementari:

1) statistica;
2) medicina legale e delle assicurazioni;
3) diritto canonico;
4) diritto privato comparato;
5) diritto industriale;
6) diritto svizzero;
7) diritto comune;
8) esegesi delle fonti del diritto italiano;
9) esegesi delle fonti del diritto romano;
10) istituzioni di diritto penale;
11) storia delle dottrine politiche;
12) sociologia;
13) organizzazione internazionale;
14) diritto internazionale privato e processuale;
15) diritto fallimentare;
16) diritto tributario;
17) papirologia giuridica;
18) diritto greco;
19) criminologia;
20) politica economica;
21) teoria generale del diritto;
22) diritto pubblico comparato;
23) sociologia del diritto;
24) istituzioni di diritto processuale;
25) diritto agrario;
26) diritto delle assicurazioni;
27) diritto delle banche e della borsa;
28) diritto regionale;
29) diritto processuale penale comparato,
30) diritto delle comunità europee,
31) diritto pubblico generale;
32) diritto della navigazione;
33) storia delle codificazioni moderne;
34) diritto di famiglia;
35) diritto processuale comparato;
36) diritto dell'esecuzione civile;
37) diritto penale commerciale;
38) diritto valutario;
39) diritto dell'economia;
40) diritto dei titoli di credito;
41) storia dei diritti antichi;
42) diritto pubblico romano;
43) logica giuridica;
44) semiotica giuridica;
45) giustizia costituzionale;
46) diritto parlamentare;
47) dottrina dello Stato;
48) diritto processuale amministrativo;
49) diritto urbanistico;
50) storia del diritto canonico,
51) diritto penale militare;
52) diritto della previdenza sociale;
53) diritto sindacale;
54) contabilità di Stato;
55) economia e politica del lavoro;
56) economia e politica industriale;
57) economia e politica monetaria;
58) diritto penitenziario;
59) informatica giuridica;
60) ordinamento giudiziario;
61) diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
62) epigrafia giuridica;
63) elementi di ragioneria e contabilità aziendale,
64) economia internazionale;
65) scienza dell'amministrazione,
66) diritto dell'ambiente;
67) diritto ecclesiastico comparato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema precedentemente approvato dal professore della materia.

La facoltà potrà deliberare che alla discussione della tesi si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, parimenti approvato dal professore della materia.

La dissertazione in quadruplice copia e l'eventuale sottotesi in triplice copia debbono essere depositate in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea.

Art. 19. — Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto romano, di diritto amministrativo, se non hanno superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano e di diritto costituzionale.

Art. 20. — Gli esami sulle materie biennali saranno sostenuti alla fine del biennio, salvo che la facoltà deliberi di frazionare l'esame in due annualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 1993

Il rettore: MANTEGAZZA

93A5478

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge n. 341/1990;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di economia e commercio del 22 febbraio 1993, senato accademico del 9 marzo 1993, consiglio d'amministrazione del 26 marzo 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è così modificato per cui gli articoli da 323 a 342 dello statuto sono sostituiti dai seguenti:

Diploma universitario in gestione delle imprese alimentari

Art. 323. — È istituito il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. La durata del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) è di tre anni. Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati.

Art. 324. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 325. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari sono:

a) i sei fondamentali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 da indicare nei settori di cui all'art. 18 dello stesso decreto, e precisamente così identificati dalla facoltà:

1) economia politica;
2) economia aziendale;
3) istituzioni di diritto privato;
4) istituzioni di diritto pubblico;
5) statistica;
6) matematica generale:

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioè:

Area economica: Economia agraria - Economia agro-alimentare - Economia dei mercati agricoli e forestali - Geografia economica - Politica economica agraria - Storia dell'agricoltura.

Area aziendale: Economia e direzione delle imprese - Marketing - Merceologia - Merceologia dei prodotti alimentari - Merceologia delle risorse naturali - Organizzazione aziendale - Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica. Diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica. Controllo statistico della qualità.

Altre aree: Fisiologia della nutrizione - Gestione e controllo della qualità - Igiene della nutrizione - Principi di dietetica - Scienza dell'alimentazione - Tecnologie alimentari,

c) altri insegnamenti attivati in facoltà nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:

d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 326. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in G.I.A. comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settantadue ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentasei ore di didattica.

A tutti gli effetti — ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 — è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in G.I.A. deve comprendere, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 sul complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree di cui sempre all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 327. — Il diploma universitario in G.I.A. si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un altra lingua scelta dallo studente tra lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca — secondo il dettato dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 — una prova di idoneità di conoscenze informatiche e il colloquio finale.

Art. 328. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1) economia politica;

2) economia aziendale;

3) istituzioni di diritto privato;

4) istituzioni di diritto pubblico;

5) matematica generale;

6) statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti quelli elencati nelle aree di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 cioè:

Area economica: Economia agraria - Economia agro-alimentare - Economia dei mercati agricoli e forestali - Geografia economica - Politica economica agraria - Storia dell'agricoltura.

Area aziendale: Economia e direzione delle imprese - Marketing - Merceologia - Merceologia dei prodotti alimentari - Merceologia delle risorse naturali - Organizzazione aziendale - Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica: Diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica: Controllo statistico della qualità.

Altre aree: Fisiologia della nutrizione - Gestione e controllo della qualità - Igiene della nutrizione - Principi di dietetica - Scienza dell'alimentazione - Tecnologie alimentari.

La facoltà decide all'inizio di ogni anno accademico quali insegnamenti caratterizzanti verranno attivati.

Art. 329. — La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento,i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

Sempre la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Sempre la struttura didattica competente può stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Inoltre la struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un «tutor», presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Infine la struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dgli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 330. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con i riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale.

Art. 331. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciuti gli esami di lingua di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e la prova di idoneità di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma di riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in G.I.A. e corso di laurea in economia e commercio.

Verona, 10 luglio 1993

Il rettore: MARIGO

93A5502

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 4 maggio 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area adiacente al municipio del comune di S. Stefano di Camastra.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, che, con note n. 5779 dell'11 dicembre 1992 e n. 258 del 23 gennaio 1993, ha richiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, dell'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, il cui perimetro ricade interamente nel territorio comunale di S. Stefano di Camastra.

Partendo dallo spigolo sud ovest della particella n. 544, esso sale verso nord lungo la particella stessa e la via Umberto I, fino ad incontrare la piazza Belvedere che attraversa con medesima direzione fino allo spigolo sud ovest della particella n. 16, del foglio di mappa n. 2 A.

Da qui, il perimetro prosegue verso nord ovest lungo la via Quartiere, comprendendo per intero la stecca di edifici che si affaccia sul lato nord della suddetta strada, fino ad incontrare la strada Vico.

Il perimetro di vincolo prosegue lungo quest'ultima strada in direzione nord, attestandosi sul suo confine est, fino all'incrocio con la strada provinciale Marina.

Segue quest'ultima in direzione est fino al torrente Turrazza Ciaramirello con l'andamento descritto nella planimetria catastale allegata *B*.

Da questo punto, il perimetro di vincolo segue verso sud il suddetto torrente lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud est della particella n. 207, del foglio di mappa n. 2 A.

Quindi segue in direzione ovest il confine sud della stessa particella e prosegue lungo i confini della particelle numeri 1663 e 547 del foglio di mappa n. 2 A sino ad incontrare il torrente Ciaramirello che risale verso nord lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud della particella n. 546 del foglio di mappa n. 2 A.

Da qui, il perimetro di vincolo prosegue verso nord lungo il confine ovest della suddetta particella fino ad incontrare il confine sud della particella n. 544, che percorre in direzione ovest fino al punto di partenza.

Constatato che l'area in oggetto non è attualmente sottoposta ad alcun vincolo, ad eccezione di quelli previsti nel vigente strumento urbanistico;

Considerato che la zona sopra descritta è caratterizzata da rilevanti connotazioni di ordine ambientale-paesistico e architettonico e che, pertanto, è necessario mantenere l'attuale stato dei luoghi, preservandolo da un ulteriore incontrollato sviluppo urbanistico;

Premesso che gli abitanti di S. Stefano di Camastra, attribuiscono all'area in oggetto rilevante interesse in quanto ne fruiscono come punto di riferimento per la vita sociale della cittadina, anche per il fatto che in adiacenza alla casa municipale sussiste una villa ed una piazza-belvedere, finemente decorate sia da essenze botaniche che da rivestimenti e parametri di ceramica lavorata dai più qualificati artigiani stefanesi;

Che paraltro la piazza e la villa sopra descritte, dominanti una scarpata ripida che discende a mare coprendo un dislivello di circa m 50, ospitano annualmente, nella stagione estiva, una rinomata mostra internazionale di ceramica, polo attrattivo per numerosi visitatori.

Inoltre, tale pendio dove sono presenti essenze botaniche tra cui: Chamareops humilis, Cupressum sempervirens, Neriun oleander, Prumus dulcis, Jacaranda ovalifolia, Pistacia lentiscus, Laurus nobilis, costituisce l'elemento morfologico di raccordo tra la villa stessa e l'area costiera dell'abitato.

Proprio per la particolare ubicazione dei luoghi, la piazza assume una rilevante importanza, soprattutto dal punto di vista prettamente paesaggistico, per l'ampia visuale che abbraccia tutta la costa tirrenica per diverse decine di chilometri e che permette di distinguere, nelle giornate più limpide, le sagome delle isole Eolie.

Dallo stesso punto panoramico è possibile osservare la costa frastagliata che si interpone fra l'azzurro del mare e il verde paesaggio della macchia mediterranea che caratterizza la fascia pedemontana dei monti Nebrodi.

La medesima visuale che verso occidente è parzialmente impedita da vecchie costruzioni e da altre erigende, si differenzia notevolmente verso oriente in quanto la visuale è libera per l'assenza di costruzioni.

Una presenza significativa integrata nel paesaggio naturale che si coglie dal belvedere è costituita da una costruzione d'epoca, con annesso giardino, risalente al secolo XVIII e denominata «Baglio», ubicata nella piana sottostante la scarpata, in ottimo stato di conservazione e di notevole interesse architettonico.

L'edificio, in passato utilizzato come sede della gendarmeria borbonica, ha struttura in pietrame a pianta rettangolare con due torrioni circolari posti simmetricamente in due angoli;

Considerato che sono in fieri iniziative che rischiano di compromettere le attuali condizioni, pregiudicando le caratteristiche sopra descritte;

Considerato che un'ulteriore edificazione ricadente su quest'area comprometterebbe irrimediabilmente le prospettive panoramiche di una della zone più significative del versante tirrenico;

Constatato che la zona come sopra descritta presenta peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali che la qualificano come area di straordinario interesse, che deve essere salvaguardata da interventi non programmati, ma non è in atto sottoposta a vincolo paesaggistico;

Considerato, pertanto, che è necessario ed urgente sottoporre l'area di cui sopra a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, n. 3 e n. 4, della legge n. 1497/1939;

Ritenuta l'opportunità di assicurare forme più pregnanti di tutela pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, al fine di impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio dell'area anzidetta, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra descritte;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico, entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, descritta come sopra, individuata nelle planimetrie *A*, *B* e *C*, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paestistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, sopra descritta e così delimitata:

il perimetro del territorio da vincolare ricade interamente nel territorio comunale di S. Stefano di Camastra. Partendo dallo spigolo sud ovest della particella n. 544, esso sale verso nord lungo la particella stessa e la via Umberto I, fino ad incontrare la piazza Belvedere che attraversa con medesima direzione fino allo spigolo sud ovest della particella n. 16, del foglio di mappa n. 2 A.

Da qui, il perimetro prosegue verso nord ovest lungo la via Quartiere, comprendendo per intero la stecca di edifici che si affaccia sul lato nord della suddetta strada fino ad incontrare la strada Vico.

Il perimetro di vincolo prosegue lungo quest'ultima strada in direzione nord, attestandosi sul suo confine est, fino all'incrocio con la strada provinciale marina.

Segue quest'ultima in direzione est fino al torrente Turrazza Ciaramirello con l'andamento descritto nella planimetria catastale allegata *B*.

Da questo punto, il perimetro di vincolo segue verso sud il suddetto torrente lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud est della particella n. 207, del foglio di mappa n. 2 A.

Quindi segue in direzione ovest il confine sud della stessa particella e prosegue lungo i confini delle particelle numeri 1663 e 547 del foglio di mappa n. 2 A, sino ad incontrare il torrente Ciaramirello che risale verso nord lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud della particella n. 546 del foglio mappa n. 2 A.

Da qui, il perimetro di vincolo prosegue verso nord lungo il confine ovest della suddetta particella fino ad incontrare il confine sud della particella n. 544 che percorre in direzione ovest fino al punto di partenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie *A*, *B* e *C*, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di S. Stefano di Camastra perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di S. Stefano di Camastra, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di S. Stefano di Camastra.

Palermo, 4 maggio 1993

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B*

FOGLIO CATASTALE N° 2

ALLEGATO C

(93.20.1259)

93A5428

DECRETO ASSESSORIALE 25 maggio 1993

Rettifica al decreto assessoriale 23 febbraio 1993, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Petrazza e Gulfo del comune di Palagonia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto assessoriale n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, con il quale è stato apposto il vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 sulle località Petrazza e Gulfo, ricadenti nel comune di Palagonia;

Considerato che per mero errore materiale nelle premesse del suddetto decreto è riportato il termine «comune di Biancavilla», anziché «comune di Palagonia», dove insistono effettivamente le località Petrazza e Gulfo interessate dal vincolo in argomento:

Ritenuto che occorre eliminare tale errore, che non incide sulla validità ed efficacia del precitato provvedimento il quale va confermato, rettificando il punto anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Nelle premesse del decreto assessoriale n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, è sostituita alla parola «Biancavilla», la parola «Palagonia».

Rimane confermata ogni altra disposizione del predetto decreto nonché la sua validità ed efficacia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palagonia perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Palagonia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palagonia.

Palermo, 25 maggio 1993

L'assessore FIORINO

93A5475

DECRETO ASSESSORIALE 25 maggio 1993

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio dell'arcipelago delle Egadi, con esclusione dei centri urbani.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, che, con note n. 7512 del 24 dicembre 1991 e n. 2512 del 18 marzo 1993, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'arcipelago delle Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli isolotti di Formica e Maraone, ad esclusione dei centri urbani, come da planimetrie allegate e secondo le seguenti perimetrazioni:

Isola di Favignana.

È vincolata l'intera isola ad esclusione dell'area urbana, interamente ricadente nei fogli di mappa catastale numeri 28 e 29, compresa entro il perimetro che, partendo dal punto di intersezione sulla battigia del prolungamento della via Gianbattista Perasso, prosegue verso sud lungo la suddetta strada fino ad incontrare la via Libertà, che percorre verso est fino alla via Dante.

Da qui prosegue sempre verso est lungo la via Dante fino all'incrocio con la via Simone Corleo che segue verso nord fino ad immettersi prima nella via S. Francesco e poi nella via Francesco Crispi, che percorre verso nord est.

Quindi prosegue verso ovest lungo la via Alessandro Manzoni fino all'incrocio con la via Matteotti e da qui verso nord est lungo la suddetta strada e poi, sempre nella stessa direzione, lungo le strade via Fardella e via V. Alfieri fino ad incontrare la via lungomare Duilio.

Da qui prosegue verso ovest lungo la suddetta strada fino all'angolo sud ovest della particella n. 50 del foglio di mappa n. 28, inclusa per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea.

Infine, il perimetro di vincolo dell'area esclusa dal vincolo prosegue verso nord est lungo il confine ovest della suddetta particella n. 50 fino ad incontrare la particella n. 686 dello stesso foglio di mappa e prosegue lungo il confine ovest di quest'ultima fino ad incontrare la battigia.

Isola di Marettimo.

È vincolata l'intera isola ad esclusione dell'area urbana, interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 5, compreso entro il perimetro che, partendo dalla battigia in corrispondenza dello spigolo est della particella n. 5, prosegue lungo il confine sud est della stessa particella e lungo il confine est della particella n. 6, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea. Quindi segue il tracciato del vecchio torrente Purteddu fino ad incontrare la via Chiesella che viene percorsa verso sud est fino all'incrocio con la via Gaetano Maiorana. Da qui verso sud segue la suddetta strada fino all'incrocio con la via Salvatore Noto che percorre fino ad incontrare la via Calvario.

Infine prosegue verso nord est lungo la suddetta strada fino alla battigia.

Isola di Levanzo.

È vincolata l'intera isola ad esclusione dell'area urbana interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 17, compresa entro il perimetro che partendo dalla battigia, come da planimetria catastale allegata, sale verso ovest lungo il vicolo adiacente il confine est della particella n. 142, prosegue verso sud ovest per un breve tratto lungo la via Dogana fino ad incontrare la via Capo Grasso. Da qui continua verso nord ovest lungo la suddetta strada fino ad incontrare la trazzera posta all'incrocio con l'angolo nord ovest della particella n. 95. Quindi prosegue verso est lungo il confine nord della suddetta particella fino ad incontrare la via Chiesa, che percorre prima verso nord ovest e poi verso nord est fino ad incontrare lo spigolo sud ovest della particella n. 87.

Da qui prosegue lungo il confine sud delle particelle numeri 87, 228, 58, 88 e 90, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad incontrare ed attraversare la via Scaletta. Quindi il perimetro di vincolo prosegue lungo il confine ovest della particella n. 182, anch'essa inclusa per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad incontrare la via Calvario che percorre verso est sino allo spigolo sud est della suddetta particella.

Da qui prosegue prima verso nord lungo i confini est della particelle numeri 182 e 69 e poi verso est lungo il confine delle particelle numeri 68 e 67, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea. Infine prosegue verso sud lungo il confine ovest delle particelle numeri 175, 176 e 119, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad attraversare la strada vicinale Calo e sempre con la stessa direzione fino alla battigia.

Isolotti di Formica e Maraone.

Sono vincolati per intero, come si evidenzia dalle allegate planimetrie;

Premesso che il territorio delle Egadi, posto all'estremo lembo occidentale del territorio siciliano, fa parte, assieme alla costa della Sicilia occidentale, di un sistema complesso che costituisce un'unità di paesaggio di eccezionale valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per la eterogeneità delle valenze che lo compongono che può essere definito un autentico monumento;

Considerata la varietà dei tratti di costa, in alcune parti alta e a strapiombo sul mare, in altre bassa e frastagliata con cale, insenature e grotte, le caratteristiche geologiche e naturali, le emergenze architettoniche ed il suo interesse archeologico, peculiarità che concorrono a farne un bene eccezionale;

Considerato che in molti di questi ambiti sono ancora oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità;

Considerato che l'arcipelago, pur costituendo un'unità geografica e culturale, ha nelle sue isole tali valori che ogni isola rappresenta a sua volta un'unità naturale e culturale a se stante;

Considerato che l'isola di Favignana, con una superficie di circa 19 kmq, è la più estesa delle isole Egadi e anche la più popolata, la più intensamente antropizzata e la più importante dal punto di vista economico ed amministrativo.

L'isola, la mitica Aegusa, legata alla leggenda omerica come Isola delle Capre, viene descritta nel nono libro dell'Odissea. Qui sbarca Ulisse prima di intraprendere la spedizione contro il ciclope Polifemo. Viene ricordata soprattutto dagli storici classici per la battaglia che si svolse nelle sue acque il 10 marzo del 241 a.C., tra la flotta cartaginese, comandata da Annone, e quella romana, guidata dal console C. Lutazio Catulo. Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico, infatti:

dal punto di vista geomorfologico, l'isola si può distinguere in una zona occidentale caratterizzata da una morfologia più o meno accidentata con versanti piuttosto acclivi, in corrispondenza del rilievo calcareo del Monte S. Caterina, ed in un'altra zona più dolce con l'approssimarsi alle linee di costa.

La piana orientale, su cui sorge l'abitato di Favignana, è costituita da calcarenite. Tale roccia per le peculiari caratteristiche tecniche è stata oggetto di estrazione con tipologie coltive diverse. Si riscontrano, infatti, zone di cava in cui è stato usato il metodo a fossa ed altre in cui è stato utilizzato il metodo in galleria.

Per quanto concerne la linea di costa, questa si presenta piuttosto frastagliata con anse più o meno incise a seconda dell'intensità dell'azione marina, che in alcune zone, come lungo la cala che dall'isola di Previto arriva a Punta Longa, a Cala Canalello e da Punta Marsala sino a Punta S. Nicola, ha provocato degli ingrottamenti e dei crolli.

Sono individuabili, altresì, cavità più o meno vaste ed irregolari dislocàte a quote diverse;

dal punto di vista paesaggistico, caratteristica è la costa orientale dell'isola, che ci appare in tutta la sua spettacolarità e unicità, traforata dal lavoro dei cavatori di tufo, scenario suggestivo e singolare dato dal susseguirsi di cave, grotte e sprofondamenti che si affacciano sul mare. Anche nell'entroterra numerose sono le voragini geometrizzate presenti, quali cave di tufo abbandonate che si presentano come vere e proprie sculture a scala territoriale.

Tutta l'isola di Favignana si rapporta al massiccio centrale della Montagna, che assume valore simbolico e percettivo costituendo un preciso punto di riferimento visibile dal mare, e da qualsiasi parte dell'isola. Da esso è possibile godere scorci della costa della Sicilia occidentale di eccezionale interesse panoramico, quali il Monte Cofano, la Falce di Trapani, la laguna dello Stagnone e Capo Lilibeo.

La zona pianeggiante dell'isola è caratterizzata invece dalla fitta ragnatela di muretti a secco che determina uno schema geometrico tipico di questo paesaggio rurale;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, la pianura del Bosco, suddivisa dal reticolo dei muretti e dalla viabilità, si presenta come una vasta area completamente coltivata a seminativo e a vigneto.

Una fascia di scogliera, con le caratteristiche piante alofile, circonda tutta la pianura e separa nettamente le aree coltivate dal vicino mare.

L'uniformità del paesaggio della Montagna è a tratti interrotta da popolamenti arbustivi che costituiscono frammenti residui della vegetazione originaria. Laddove questi arbusteti si distribuiscono discontinuamente il paesaggio della steppa lascia spazio alla gariga mediterranea.

Nell'isola sono presenti diversi tipi di vegetazione naturale di rilevanza biogeografica, tra i quali la Brassica macrocarpa, Crocus longiflorus, Euphorbia papillaris, Elatine macropoda, Iberis semperflorens, Limonium aegusae, Matthiola incana, ecc.

Le cave più antiche, localizzate nella «piana», sono state trasformate dal lavoro dei contadini con pazienti opere di bonifica in pregiate aree agricole (orti, frutteti e vigneti), al riparo dai venti.

Le colture agricole si intrecciano con quelle estrattive lasciando incolte soltanto quelle aree rese sterili dalla pietra affiorante;

dal punto di vista urbanistico e architettonico, Favignana, la cui attività prevalente è sempre stata la pesca del tonno, come confermano le concessioni di «formare tonnara» rilasciate in epoca medioevale, è caratterizzata da un singolare impianto urbano determinato dalle edificazioni ai margini delle cave di tufo che delimitano spazi a verde interni al servizio delle abitazioni, spazi di grande pregio estetico e naturalistico.

Pertanto, il progressivo accostamento di casa a casa senza un preciso disegno urbanistico ma dettato dal perimetro delle cave, conferisce una particolare connotazione al sito, che acquista grande pregio paesistico per i suoi rimandi semantici.

La peculiarità architettonica dell'isola ha un notevole valore socio culturale: il modus aedificandi, che sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicità dei giochi volumetrici e l'essenzialità formale è costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni prive di qualsiasi ornamento superfluo, tipiche di una architettura spontanea la cui soluzione tipologica è dettata dalla funzionalità. L'uso dei materiali locali ha fortemente caratterizzato nel colore e nella struttura l'architettura di questi luoghi, che si armonizza con l'ambiente circostante.

I manufatti architettonici insistenti nell'isola destimoniano il susseguirsi in questi luoghi di diverse culture e civiltà.

Torri arabe, fortezze normanne, strutture del XV sec., nonché stabilimenti per la trasformazione del tonno (tonnara Florio), veri e propri monumenti di archeologia industriale, testimoniano un processo evolutivo legato alla principale attività produttiva di Favignana e dell'intero arcipelago;

dal punto di vista archeologico la maggiore concentrazione di testimonianze si trova sul massiccio montuoso di Montagna Grossa, in cui vi sono ben ventidue grotte di interesse preistorico. Si tratta di una grande necropoli con tombe a forno scavate nella roccia, di cui molte riutilizzate in epoca romana. Ad epoca successiva, fra la fine del VIII sec. a.C. e l'inizio del VII a.C. è assegnabile l'insediamento di Cala San Nicola che testimonia la presenza in contrada Bosco di popolazioni diverse, come Fenici e Punici.

Di straordinario interesse dal punto di vista epigrafo è la Grotta del Pozzo, ricca di iscrizioni di notevole interesse; quest'ultima, ritenuta tomba punica a camera ma anche luogo di culto, reca inoltre raffigurazioni frecciformi o di pesci che ne attestano la frequentazione in epoca cristiana.

In contrada Badia si trovano i resti di un ninfeo e di un piccolo impianto termale di età romana e a questo stesso periodo è da attribuire l'impianto per la lavorazione del pesce rinvenuto a punta San Nicola;

Considerato che l'isola di Marettimo, estesa per 12 kmq è il vero gioiello dell'arcipelago, e la più montuosa, aspra, scoscesa e selvaggia di tutte le isole. Una montagna alta e alpestre che non forma alcun seno accessibile, con la parte che guarda a ponente quasi inaccettabile, mentre quella di levante poco meno inclinata.

Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico, infatti:

dal punto di vista geomorfologico l'isola si presenta come un unico imponente rilievo calcareo, costituito da una dorsale che raggiunge il suo culmine nei suoi 686 m di Pizzo Falcone. I versanti settentrionali ed occidentali sono invece caratterizzati dalle scoscese rocce dolomitiche con alte guglie e ripidissime falesie;

dal punto di vista paesaggistico di intatta bellezza sono le coste di Marettimo frastagliate da cale ed insenature che, in quanto difficilmente raggiungibili via terra, si sono preservate da interventi trasformativi.

Di particolare suggestione sono le numerose e notevoli grotte che si aprono in tutti i versanti, tra le quali famose sono quelle denominate del Tuono, del Presepe e del Cammello.

L'isola offre singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, l'isola conta numerosi tipi di flora alcuni dei quali endemici; in particolare, come documentato da due grandi studiosi dell'ottocento, Gussone e Lo Jacono, le rupi sono da considerarsi un eccezionale luogo botanico per la grande varietà di specie, alcune delle quali, come Daphine Aleifalia e Eradium Marettimum, assenti in tutta l'area siciliana, sono invece presenti nel litorale centro-meridionale della penisola.

Il paesaggio vegetale predominante è quello della macchia mediterranea con rosmarino, erica, lentisco e cistus.

Nelle espressioni di macchia forestale più esuberanti si trovano leccio e dafne, mentre in alcune zone sono stati effettuati interventi di rimboschimento con conifere e acacee.

La flora assume caratteri di unicità sulle pareti verticali, dove hanno trovato rifugio alcune espressive associazioni vegetali uniche nel loro genere, con endemismi antichissimi, che documentano il prolungato isolamento dalla terra madre. Gli unici spazi, che comunque non risultano coltivati, che la natura accidentale dell'isola ha concesso all'agricoltura si trovano a monte dell'abitato;

dal punto di vista architettonico l'abitato di Marettimo conserva le caratteristiche del tipico insediamento marinaro con piccole case dal tetto piano a terrazzo, quasi prive di sporgenze sui fronti ed un semplice sistema viario che discende dalle pendici della collina verso il mare.

La tipologia costruttiva mostra delle caratteristiche unitarie sia formali che funzionali che contribuiscono profondamente alla creazione del peculiare paesaggio dell'arcipelago.

L'abitato si sviluppa in una insenatura naturale e le singole residenze si adagiano alla morfologia del luogo integrandosi profondamente nell'ambiente. Sull'estremo lembo nord-occidentale dell'isola troviamo i ruderi di un edificio di probabile origine araba e il castello di Punta Troia, costruito nel XVII secolo dagli Spagnoli, sul luogo dove in epoche precedenti Saraceni e Normanni avevano edificato torri di avvistamento;

dal punto di vista archeologico, l'isola che è menzionata dalle fonti classiche come hieronesos e cioè l'isola sacra ed è ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia delle Egadi, conserva nella contrada Le Case un tratto di muro megalitico di epoca preromana.

Vi sono inoltre i resti di una costruzione romana in opus caementicium in posizione dominante, i resti di un probabile posto di avvistamento e quelli di una chiesetta basiliana del XI - XII sec. d.C.

I rinvenimenti sottomarini, per lo più ceppi d'ancora oltre che anfore di età ellenistica, punica e romana, sono frequentissimi nelle acque di Marettimo;

Considerato che Levanzo, l'antica Phorbantia, con una superficie di 5 kmq, separata da Favignana da un breve tratto di mare, è la più piccola isola delle Egadi, interamente montuosa, con buona parte delle sue coste strapiombanti ed inaccessibili.

Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico, infatti:

dal punto di vista geomorfologico Levanzo si differenzia notevolmente sia da Marettimo che da Favignana.

La modesta estensione, la particolare giacitura degli strati e le modifiche indotte dalla tettonica costituiscono delle particolarità non riscontrabili nel resto dell'arcipelago.

Sull'isola si distingue principalmente il rilievo di Pizzo del Monaco di quota 278 m s.l.m., dalla forma allungata in direzione NO-SE con pareti acclivi che, nelle zone pedemontane, vengono spesso addolcite da una coltre detritica. Tale complesso comincia a degradare verso il mare con forme piuttosto aspre a Punta dei Sorci, a Punta Genovese ed a Punta Pesce ed in particolare, nel tratto compreso tra Punta Genovese e Punta Pesce si osservano alcuni gradini morfologici anche molto estesi.

Il resto dell'isola è costituito da un esteso altopiano interrotto localmente da rilievi di forma arrotondata, come in località Pizzo Corvo e contrada Torre.

In alcune zone si osservano delle coperture di materiale detritico, rielaborato dall'azione marina ed in parte cementato, che colma preesistenti depressioni creando così delle sottili e poco estese linee di spiaggia.

La linea di costa è molto varia e frastagliata; si distinguono infatti pareti molto alte e ripide nel tratto compreso tra Cala Calcarea e Punta Genovese, pareti meno acclivi tra Punta Genovese e Punta Pesce, mentre da quest'ultima e Punta Altarello si individuano cale di forma squadrata.

Peculiarità di un certo rilievo sono da evidenziare nel versante meridionale di Punta del Monaco in corrispondenza di Punta Pesce, ove si sono riscontrati dei crolli sparsi che conferiscono alla zona un particolare aspetto morfologico;

dal punto di vista paesaggistico la bellezza dell'isola sta soprattutto nell'integrazione e nel contrasto tra le acque limpidissime e la montagna, dove una vegetazione naturale a gariga, con grandi agavi e zone di rimboschimento, caratterizzate da Pinus, Eucalyptus, ed acacia, determinano un paesaggio vegetale quanto mai vario ed espressivo di una situazione seminaturale, in cui gli elementi dell'attività antropica si fondano con le potenzialità naturali.

Di particolare valore paesaggistico è inoltre sia il faraglione emergente a non più di 500 m dalla riva e che ospita ormai stabilmente una colonia di gabbiani, sia le numerose cale quali Cala Minnola, Cala Fredda e Cala Dogana;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico l'isola, ad esclusione della pianura di contrada Il Fosso, si presenta principalmente ricoperta da una fitta coltre di macchia mediterranea di natura spontanea, integrata da piante alofile da scogliera e da tipiche piante rupestri, tra le quali le palme nane, euforbia papillaris e diverse varietà di agave.

In questi ambiti sono oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità.

Sull'altopiano detto la «Fossa» si concentravano nel passato le poche aree coltivate, la cui coltura predominante era costituita dalla vite.

Tali terreni nel tempo sono stati abbandonati o usati per il pascolo;

dal punto di vista architettonico il piccolo nucleo abitativo, dal tipico aspetto di villaggio marinaro, si sviluppa nella parte meridionale dell'isola e si affaccia sulla splendida Cala Dogana, su un ripido versante tra la timpa ed il mare, sormontato da un costone roccioso. La natura del luogo ha dato forma urbana all'insediamento che, privo di piazza, si arrampica per scale e piccole strade sulla collina, mentre le abitazioni si affacciano sulla stretta spiaggia sottostante.

Elemento di spicco per la sua stessa posizione e dimensione è Villa Ada, anche denominata Villa Burgarella, con il giardino circostante articolato in terrazzamenti e muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno, mentre la rimanente area è di particolare valore estetico, scientifico, botanico e geomorfologico, in quanto costituita da un ambiente roccioso e da una macchia arbustiva e da gariga tipiche del paesaggio mediterraneo.

Altre emergenze architettoniche di rilievo sono la Torre saracena sopra cala Minnola e le case Florio in contrada Le Case;

dal punto di vista archeologico importanti sono le traccie lasciate dall'uomo fin dal paleolitico superiore.

Nella grotta di Cala Genovese si trova uno dei più straordinari complessi figurativi di arte rupestre preistorica e le raffigurazioni presenti si possono distinguere in due cicli artistici differenti per tecnica ed età. Il ciclo più recente è costituito da pittura in colore nero, ad eccezione di una in ocra rossa, riproducente circa un centinaio di figure antropomorfe, zoomorfe e simboliche, databili all'epoca neo-eneolitica.

Il secondo ciclo, più antico perché riferibile al paleolitico superiore, è costituito da raffigurazioni incise riproducenti 29 animali e 3 figure umane. Lo stile di queste incisioni è naturalistico, le figure degli animali, visti di profilo, rappresentano bovini, cervini ed equini, tra cui compare anche l'equs hydruntinus, oggi estinto.

Le altre grotte, per i ricchi depositi antropozoici, testimoniano una eccezionale ricchezza di industrie litiche, del paleolitico superiore. Le successive fasi, fenicio-punica ed ellenistica, sono riscontrabili in diverse parti dell'isola per la presenza in superficie di frammenti ceramici.

Al periodo romano sono attribuibili varie testimonianze riferibili a mosaici, tesoretti monetali e un importante impianto destinato alla produzione del garum scoperto a Cala Minnola;

Considerato che Maraone e Formica, poste fra Levanzo e la costa trapanese, possono considerarsi più scogli che isole.

Maraone è un grosso scoglio piatto e deserto, lungo 600 m, Formica un isolotto largo 680 m, caratterizzato soprattutto dai fabbricati della vecchia tonnara non più in funzione. Essi, insieme a tutto l'arcipelago delle Egadi, rivestono inoltre notevole importanza sotto il profilo faunistico; infatti la conformazione stessa del suolo, uniforme per la predominanza della roccia affiorante, ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti ad un popolamento faunistico diversificato. Qui nidificano Hieratus fasciatus, Hydrobates pelagicus, Laurus cachinnas, Puffinus puffinus, Silvia undata, ecc.

Inoltre le alte scogliere costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini;

Considerato che detti territori, soprattutto lungo la fascia costiera, sono interessati da interventi in progetto o in fase di realizzazione che potrebbero stravolgere il paesaggio e l'ecosistema dell'area;

Constatato che con decreto del presidente della regione siciliana n. 2677 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'intero arcipelago delle Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli isolotti di Formica e Maraone, ad esclusione dei centri urbani, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di

anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'arcipelago delle Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli isolotti di Formica e Maraone, ad esclusione dei centri urbani, come da planimetrie allegate «A», «B», «C», «D», «E», «F» e «G» e secondo le seguenti perimetrazioni:

Isola di Favignana.

E vincolata l'intera isola, ad esclusione dell'area urbana, interamente ricadente nei fogli di mappa catastali numeri 28 e 29, compresa entro il perimetro che, partendo dal punto di intersezione sulla battigia del prolungamento della via Gianbattista Perasso, prosegue verso sud lungo la suddetta strada fino ad incontrare la via Libertà, che percorre verso est fino alla via Dante. Da qui prosegue sempre verso est lungo la via Dante fino all'incrocio con la via Simone Corleo che segue verso nord fino ad immettersi prima nella via S. Francesco e poi nella via Francesco Crispi che percorre verso nord est. Quindi prosegue verso ovest lungo la via Alessandro Manzoni fino all'incrocio con la via Matteotti e da qui verso nord est lungo la suddetta strada e poi, sempre nella stessa direzione, lungo le strade via Fardella e via V. Alfieri fino ad incontrare la via lungomare Duilio. Da qui prosegue verso ovest lungo la suddetta strada, fino all'angolo sud ovest della particella n. 50 del foglio di mappa n. 28, inclusa per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea.

Infine, il perimetro di vincolo dell'area esclusa dal vincolo prosegue verso nord est lungo il confine ovest della suddetta particella n. 50 fino ad incontrare la particella n. 686 dello stesso foglio di mappa e prosegue lungo il confine ovest di quest'ultima fino ad incontrare la battigia.

Isola di Marettimo.

E vincolata l'intera isola, ad esclusione dell'area urbana, interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 5, compresa entro il perimetro che partendo della battigia in corrispondenza dello spigolo est della particella n. 5 prosegue lungo il confine sud est della stessa particella e lungo il confine est della particella n. 6, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea. Quindi segue il tracciato del vecchio torrente «Purteddu» fino ad incontrare la via Chiesella che viene percorsa verso sud est fino l'incrocio con la via Gaetano Maiorana. Da qui verso sud segue la suddetta strada fino all'incrocio con la via S.re Noto che percorre fino ad incontrare la via Calvario. Infine prosegue verso nord est lungo la suddetta strada fino alla battigia.

Isola di Levanzo.

È vincolata l'intera isola, ad esclusione dell'area urbana, interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 17, compresa entro il perimetro che partendo dalla battigia, come da planimetria catastale allegata, sale verso ovest lungo il vicolo adiacente il confine est della particella n. 142, prosegue verso sud ovest per un breve tratto lungo la via Dogana fino ad incontrare la via Capo Grasso. Da qui continua verso nord ovest lungo la suddetta strada fino ad incontrare la trazzera posta all'incrocio con l'angolo nord ovest della particella n. 95. Quindi prosegue verso est lungo il confine nord della suddetta particella fino ad incontrare la via Chiesa, che percorre prima verso nord ovest e poi verso nord est fino ad incontrare lo spigolo sud ovest della particella n. 87.

Da qui prosegue lungo il confine sud delle particelle numeri 87, 228, 58, 88 e 90, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad incontrare ed attraversare la via Scaletta. Quindi il perimetro di vincolo prosegue lungo il confine ovest della particella n. 182, anch'essa inclusa per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad incontrare la via Calvario che percorre verso est sino allo spigolo sud est della suddetta particella.

Da qui prosegue prima verso nord lungo i confini est delle particelle numeri 182 e 69 e poi verso est lungo il confine delle particelle numeri 68 e 67, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea. Infine prosegue verso sud lungo il confine ovest delle particelle numeri 175, 176 e 119, incluse per intero nell'area sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea, fino ad attraversare la strada vicinale Calo e sempre con la stessa direzione fino alla battigia.

Isolotti di Formica e Maraone.

Sono vincolati per intero, come si evidenzia dalle allegate planimetrie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie «A», «B», «C», «D», «E», «F» e «G» ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Favignana perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Palermo, 25 maggio 1993

L'assessore FIORINO

ALLEGATO A

ALLEGATO *B*

ALLEGATO C

ALLEGATO *E*

ALLEGATO F

ALLEGATO G

93A5429

(93.22 1535)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale partigiani d'Italia ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 19 luglio 1993, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig Nello Bobbato

93A5490

Autorizzazione al «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 14 agosto 1993, il «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig ra Anna Bottini

93A5491

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico n. 1 di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto n. 577 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo n 1 di Bagno a Ripoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 1 600 000 disposta dai genitori della scuola elementare di Rimaggio.

93A5486

Autorizzazione al circolo didattico di Montaione ad accettare una donazione

Con decreto n 671 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo di Montaione è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore del valore di L. 380 000 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Cambiano e Castelfiorentino

93A5487

Autorizzazione al circolo didattico n. 1 di Sesto Fiorentino ad accettare una donazione

Con decreto n. 674 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo n. 1 di Sesto Fiorentino è stato autorizzato ad accettare la donazione di una stampante del valore di L 325.000 disposta dal comitato genitori del plesso «Pascoli».

93A5488

Autorizzazione al circolo didattico n. 12 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n 672 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo n. 12 di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di due calcolatrici del valore di L. 40 000 disposta dalla Banca toscana di Firenze

93A5489

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità

Con decreto ministeriale 7 aprile 1993, sono state approvate le modificazioni degli articoli 2, 14, 16, 29 e 30 dello statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 253 del 28 ottobre 1989.

93A5485

Revoca al Consorzio emiliano romagnolo produttori latte dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito ed autorizzazione alla S.p.a. Unigrana a gestire il magazzino medesimo.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1993 al Consorzio emiliano romagnolo produttori latte, con sede in Bologna, è stata revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito, sito in Modena, via Polonia, 30/33, e la S.p.a. Unigrana, con sede in Modena, è stata autorizzata a gestire il magazzino medesimo, con succursale in via Canaletto, 258.

93A5505

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura

caratteri tipologici dell'architettura.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero

filologia germanica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria

tecnologia dei materiali e chimica applicata.

mineralogia e petrografia,

chimica,

comunicazioni elettriche

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie

marketing internazionale

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni (art 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5577

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia

radiologia.

Facoltà di ingegneria

struttura della materia

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia

urologia

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5578

Vacanza di un insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, si comunica che presso la sotto specificata Università è vacante il seguente insegnamento alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1993-94:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria informatica): analisi matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1993 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo

93A5579

Annullamento dell'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

L'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia di odontostomatologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, pubblicato alla pag 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, a seguito di richiesta dell'Università, è annullato e privo di qualsiasi effetto

93A5580

Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1993 l'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Gilda Favali

93A5552

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per la lotta contro l'infarto, in Pesaro

Con decreto ministeriale 21 luglio 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per la lotta contro l'infarto, con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4 e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 20 articoli, debitamente vistato

93A5506

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 22 aprile 1993 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig ra Irene Notarbartolo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano, numero di repertorio 238713/39617 e consistente in beni immobili siti in Genova-Quarto, via L. Manfredi n. 4, del periziato valore di L. 128.000 000 (nota ufficio tecnico erariale di Genova 24 novembre 1988) e in Palermo, via Volturno - Porta Carini e piazza Acquasanta, del periziato valore di L. 492 000 000 (nota ufficio tecnico erariale di Palermo gennaio 1992).

Con decreto ministeriale 22 aprile 1993, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Alfonso Barp con testamento olografo pubblicato per atto dott. Isidoro Chiarelli, notaio in Belluno, numero di repertorio 128.104/22.506 e consistente in un'abitazione con annessi rustici, sita in Lentiai (Belluno), località La Vana, del periziato valore di L. 38.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Belluno 23 novembre 1991).

93A5507

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 21 luglio 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Bruno Raspanti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giancarlo Caggiati, notaio in Firenze, numero di repertorio 10245 e consistente nella somma di L. 300.000.000.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Petracci con testamento olografo pubblicato per atto dott. Nicola Marchesini, notaio in Macerata, numero di repertorio 66411 e consistente nella somma di L. 50.000.000.

93A5508

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto 22 luglio 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati.

1) Area del comune di Roccanova (Potenza). — Aziende impegnate nel completamento dei lavori della galleria Agri-Sauro. Lavoratori licenziati dal 12 settembre 1991:

delibera CIPI 26 marzo 1993;
periodo dal 12 settembre 1992 all'11 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993.

2) Area del comune di Roccanova (Potenza). — Aziende impegnate nel completamento dei lavori della galleria Agri-Sauro. Lavoratori licenziati dal 12 settembre 1991:

delibera CIPI 26 marzo 1993;
periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993.

3) Area del comune di Roccanova (Potenza). — Aziende impegnate nel completamento dei lavori della galleria Agri-Sauro. Lavoratori licenziati dal 12 settembre 1991:

delibera CIPI 26 marzo 1993;
periodo dal 12 settembre 1993 all'11 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993.

4) Area del comune di Val Vomano (Teramo), comuni di Montorio V., Isola G. Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano e Roseto A. — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano. Lavoratori licenziati dal 7 dicembre 1991:

delibera CIPI 26 marzo 1993;
periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993.

5) Area del comune di Val Vomano (Teramo), comuni di Montorio V., Isola G. Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano e Roseto A. — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano. Lavoratori licenziati dal 7 dicembre 1991:

delibera CIPI 26 marzo 1993;
periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 marzo 1994;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993.

6) Area del comune di Val Vomano (Teramo), comuni di Montorio V., Isola G. Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano e Roseto A. — Lavoratori licenziati dalle imprese: CMB, Todini, Toto, Colledara, Rizzani De Eccher impegnate nella realizzazione del raddoppio autostradale Gran Sasso-Villa Vomano. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

delibera CIPI 7 giugno 1993,
periodo dal 1° luglio 1993 al 1° gennaio 1994;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1993.

7) Area del comune di Val Vomano (Teramo), comuni di Montorio V., Isola G. Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano e Roseto A. — Lavoratori licenziati dalle imprese: CMB, Todini, Toto, Colledara, Rizzani De Eccher impegnate nella realizzazione del raddoppio autostradale Gran Sasso-Villa Vomano. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

delibera CIPI 7 giugno 1993;
periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° aprile 1994;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1993.

93A5510

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 i poteri conferiti al dott. Luigi Salvatore Specchia, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Andromaca terza a r.l.», con sede in Nettuno (Roma), sono stati prorogati fino all'11 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 i poteri conferiti al dott. Giovanni Semboloni, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Reggello casa», con sede in Reggello (Firenze), sono stati prorogati fino all'11 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 i poteri conferiti al rag. Plinio Cillera, commissario governativo della società «Cooperativa pescatori La Vela», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), sono stati prorogati fino all'11 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 è stata prorogata — per un periodo di sei mesi — la gestione commissariale della società cooperativa «Delta», con sede in Catanzaro, e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Mostaccioli Raffaele, via Luigi Costanzo, 14, in sostituzione dell'avv. Francesco Tiani.

93A5509

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria 'AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30 32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189